

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 413 DEL 08/03/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG. DAVIS NICHELE - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2024    Numero Proposta: 200/24

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 95960 del 15 novembre 2023 il sig. Davis NICHELE, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Coadiutore amministrativo (area degli operatori), in servizio all'Unità operativa complessa "Provveditorato economato e gestione della logistica" del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego;
- con nota prot n. 103101 del 7 dicembre 2023 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato il dipendente a considerare che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato il dipendente a programmare i congedi contrattualmente spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, il dipendente è stato invitato a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 24 febbraio 2024;
- con nota prot. n. 1560 dell'8 gennaio 2024, il dipendente ha tuttavia chiesto di anticipare la data di cessazione dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 1° febbraio 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31 gennaio 2024).

Considerato che:

- l'articolo 85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità, prevede per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a dieci anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno due mesi; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- l'art. 85, comma 4, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede altresì che in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato;
- la verifica effettuata all'esito della disponibilità dei dati definitivi di presenza e assenza fino alla data di cessazione evidenzia che all'atto della chiusura del rapporto risultano fruiti tutte le ferie spettanti; l'interessato ha tuttavia mancato di rendere dodici giorni di preavviso contrattualmente dovuto.

Visti e richiamati l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità del 2 novembre 2022, in tema di disciplina contrattuale dei termini di preavviso di dimissioni e di applicazione dell'indennità di mancato preavviso.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dipendente Davis NICHELE a decorrere dal 1° febbraio 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31 gennaio 2024), con mancato rispetto di dodici giorni di preavviso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal sig. Davis NICHELE, in qualità di coadiutore amministrativo a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° febbraio 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31 gennaio 2024) con mancato rispetto di dodici giorni di preavviso contrattualmente dovuto;
2. di disporre l'applicazione della prevista indennità di mancato preavviso ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del C.C.N.L. del 02/11/2022 da trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;
3. di delegare l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.